

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO VETERINARIO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI VAGANTI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

CIG ZF02BE8F34

1. PREMESSE

Il servizio oggetto dell'appalto è regolato dalla seguente normativa-

- LR n. 59 del 20 ottobre 2009 recante Norme tutela animali d'affezione, prevenzione del randagismo, anagrafe del cane che disciplina le modalità per il controllo della riproduzione, l'identificazione dei cani e le altre misure necessarie per il controllo del randagismo canino;
- Decreto del Pres. Giunta Regionale, n.38/r del 4 agosto 2011: "Reg. di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali";
- deliberazione n. 943 del 6/10/15 della Regione Toscana con cui sono state approvate le linee guida per l'istituzione del Soccorso Animali.

La normativa prevede che il Comune provveda all'attività di soccorso animali che deve essere attuata in coerenza con quanto previsto dalla L.R.59/09 attraverso la realizzazione di un sistema coordinato di soccorso che garantisca il raggiungimento delle seguenti finalità:

- sicurezza: favorendo il contrasto del randagismo e limitandone i potenziali danni;
- appropriatezza: attraverso una gestione controllata e condivisa del percorso di assistenza veterinaria;
- partecipazione: valorizzando e consolidando esperienze pregresse e coinvolgendo i soggetti del mondo professionale e del volontariato.

Secondo quanto disposto dalle suddette linee guida ogni Comune singolo o associato garantisce le attività di soccorso, garantendo la copertura del proprio territorio con un servizio finalizzato al recupero animali, alla custodia di cani randagi, ed alla gestione del canile sanitario e del canile rifugio ai sensi degli artt. 29, 31 e 32 della LR 59/2009.

Il Sistema di Soccorso Animali regionale è basato su un centralino operativo h 24 unico regionale che attiva la risposta a livello locale ed è oggetto di uno specifico piano operativo; nell'ambito di tale sistema le Az. USL assicura

- il supporto all'attività del centralino operativo,
- la verifica dell'appropriatezza dell'organizzazione, della logistica e delle prestazioni del servizio coinvolto nel sistema di risposta per il recupero ed assistenza degli animali vaganti, come definiti dall'art. 3 della LR 59/2009, coinvolti di incidenti della strada,
- che le attività inerenti il soccorso animali siano registrate nel Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva (SISPC)
- la formazione ed il periodico aggiornamento degli operatori addetti al recupero degli animali;

Il soccorso degli animali è finalizzato alla messa in sicurezza ed al rapido trasferimento verso una struttura veterinaria individuata, nel rispetto dell'organizzazione esistente.

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza veterinaria degli animali d'affezione feriti vaganti (cani e gatti) recuperati nel territorio del comune di Colle di val d'Elsa da apposito soggetto incaricato dall'amministrazione comunale, in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia.

L'ambulatorio veterinario deve essere in possesso di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 23 del DPR n° 854 del 10.6.1955 e successive modifiche ed integrazioni attestante l'attività di clinica veterinaria/ospedale veterinario.

La sede della struttura che eroga il servizio oggetto del capitolato si deve trovare nel Comune di Colle di Val d'Elsa o nei comuni limitrofi (Casole d'Elsa, Poggibonsi, Monteriggioni, S. Gimignano).

3. SPECIFICHE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DI APPALTO

L'Aggiudicatario assicura nel proprio ambulatorio gli interventi di assistenza veterinaria per i cani vaganti e i gatti in libertà incidentati ivi portati dal soggetto incaricato dalla Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario provvede alla visita degli animali sottoposti alla sua attenzione ed effettua le cure necessarie al primo intervento, effettuando pertanto secondo necessità le prestazioni clinico-chirurgiche e diagnostiche necessarie all'animale.

A conclusione delle prestazioni veterinarie necessarie, l'aggiudicatario, in relazione alle condizioni dell'animale provvederà:

- A trattenere l'animale in degenza, in condizioni di benessere fisiologico ed etologico dell'animale, presso la propria struttura veterinaria per il tempo necessario al recupero dello stato di salute
- Qualora lo stato di salute dell'animale si ritenga recuperato, consegnarlo al soggetto incaricato dalla Amministrazione comunale per l'inserimento nel canile sanitario o al proprietario, nel caso sia stato individuato; nel caso di gatti, gli stessi saranno consegnati all'associazione che cura la gestione delle colonie feline per la re-immissione nella colonia felina di appartenenza.
- In caso di valutazione clinica sfavorevole l'aggiudicatario provvede al trattamento eutanasico e allo smaltimento della carcassa.

L'Aggiudicatario in particolare assicura:

- l'esecuzione del servizio di pronto soccorso veterinario con attività continuativa 24 ore su 24 ore, sia nei giorni feriali che nei festivi;
- l'esecuzione del servizio nel più breve tempo possibile dalla richiesta da parte del soggetto che per conto dell'amministrazione comunale effettua il recupero degli animali feriti;
- l'acquisto dei farmaci e dei presidi utilizzati a qualsiasi titolo per il servizio oggetto dell'affidamento;
- la compilazione di apposito verbale di intervento veterinario secondo l'allegato fac simile da trasmettere all'amministrazione comunale al termine dell'intervento
- l'identificazione dei cani mediante lettura del microchip;
- consegna dell'animale le cui ferite non derivino da evento traumatico (incidente) alle associazioni di riferimento individuate dall'Amministrazione Comunale.

4. VERBALI E COMUNICAZIONI

L'Aggiudicatario provvede alla compilazione di apposito verbale di intervento dell'animale redatto secondo il fac simile allegato A.

L'aggiudicatario è tenuto a far controfirmare il verbale dal personale addetto al servizio di cattura e recupero animali feriti individuato dall'amministrazione comunale nonché dal soggetto a cui viene consegnato l'animale curato e con stato di salute ristabilito.

Copia del suddetto verbale deve essere inviata in copia all'amministrazione comunale entro 48 ore dall'esecuzione dell'intervento.

L'aggiudicatario, che entra in possesso dei dati relativi all'anagrafe canina, ne diviene titolare ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e si impegna a trattarli con procedure adeguate a tutelare la riservatezza degli interessati e la sicurezza dei dati medesimi.

5. ANIMALI IDENTIFICATI CON PROPRIETARIO

Nel caso in cui il servizio di recupero animali consegna all'aggiudicatario un animale identificato con proprietario l'aggiudicatario dovrà richiedere ai proprietari i costi sostenuti per il servizio di pronto soccorso veterinario, secondo gli importi unitari contrattuali risultanti dall'offerta dell'aggiudicatario; gli importi incassati dall'aggiudicatario saranno da considerarsi quota parte del corrispettivo.

6. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività nel rispetto del presente capitolato, secondo le modalità che riterranno più opportune senza che a seguito di ciò l'Aggiudicatario possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

In base ai controlli effettuati l'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria, potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nel servizio ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dall'aggiudicatario.

7. DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di 27 (ventisette) mesi decorrenti dalla data di affidamento del servizio, dal 01.07.2023 al 30.09.2025, con opzione di rinnovo per la stessa durata di ulteriori n. 27 (ventisette) mesi mediante provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale.

In caso di comunicazione della volontà di rinnovo, a mezzo di comunicazione del RUP, il contratto si intenderà rinnovato alle stesse condizioni e pattuizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata. Il mancato esercizio della facoltà di rinnovo non comporta alcun indennizzo o onere per l'operatore economico.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di prorogare il servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, per un periodo massimo di sei mesi per consentire l'individuazione di un nuovo contraente, senza la necessità di consenso preventivo dell'impresa contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto a proseguire il servizio alle medesime condizioni, giuridiche ed economiche.

L'esecuzione del servizio avrà inizio, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto affidatario.

8. AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli importi unitari per l'esecuzione delle prestazioni sono pari a:

TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO UNITARIO A PRESTAZIONE	COSTO UNITARIO A PRESTAZIONE
	CANE	GATTO
visita clinica	€ 40	IDEM
analisi	€ 60	
prima terapia	€ 50	
<u>Assistenza chirurgica primaria</u>		IDEM
Anestesia	€ 50	
piccola chirurgia	€ 80	
stabilizzazione fratture	€ 50	
prima terapia	€ 40	
Diagnostica RX	€ 30	IDEM
controllo successivo	€ 30	IDEM
Degenza giornaliera dopo primo giorno	€ 35	€ 25
Eutanasia e smaltimento carcassa	€ 120	€ 70

L'importo complessivo stimato a base d'asta per l'intero periodo sulla base di riscontri storici agli atti (ventisette mesi oltre opzione di rinnovo per ulteriori ventisette mesi e facoltà di proroga tecnica semestrale) ammonta a complessivi **€ 10.279,20** (oltre Iva di legge), Cig ZF02BE8F34.

I costi degli interventi su animali identificati con proprietario rimangono a carico del proprietario medesimo.

Per l'espletamento dell'appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze" DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.lgs 81/2008.

L'importo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, agli alimenti, ai farmaci, al personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto dalla società affidataria sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.

L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa sulle modifiche contrattuali e dal successivo art. 30.

I prezzi contrattuali del servizio sono fissi ed immutabili, non essendo prevista alcuna revisione dei medesimi ai sensi dell'art.106 comma 1 let. a) del D.lgs 50/2016.

CAPO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

A) requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

B) requisiti di ordine speciale:

- Essere in possesso del titolo di studio medico veterinario, generico o specialista Laureato, con abilitazione e iscrizione all'Albo dei medici veterinari;
- svolgere attività all'interno di una struttura idonea veterinaria situata nel Comune di Colle Val d'Elsa o comuni limitrofi (Casole d'Elsa, Poggibonsi, Monteriggioni, S. Gimignano);
- possesso dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 854 del 10.06.1955 e successive modifiche ed integrazioni attestante l'attività di clinica veterinaria/ospedale veterinario;

10. CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

L'affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1 del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020, con consultazione di una pluralità di operatori, invitati a rimettere offerta previa pubblicazione di avviso pubblico.

Il criterio di valutazione è quello del minor prezzo inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016.

La ditta partecipante dovrà rimettere l'offerta economica che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari per l'espletamento del servizio, sia in cifre che in lettere, da applicare all'intero appalto per tutto il periodo di durata.

Il suddetto ribasso sarà applicato ai prezzi unitari posti a base di gara dalla Stazione appaltante. Il ribasso deve essere unico, e lo stesso si applica indistintamente a tutti i prezzi unitari.

CAPO III – CONTRATTO D'APPALTO

11. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d'appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al medesimo. In tal senso il contratto sarà stipulato con lettera commerciale, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

Ove il rappresentante dell'appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento danni.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lett. eeeee) del D.lgs n. 50 del 2016, per cui i prezzi offerti dall'appaltatore costituiscono prezzi contrattuali; l'importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità delle prestazioni effettivamente eseguite.

12. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

1. il presente capitolato speciale;
2. l'offerta economica della società aggiudicataria;
3. il provvedimento di aggiudicazione.

13. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

14. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di importi al di sotto dei 40.000 € è da prevedersi che non sia presentata la cauzione definitiva.

15. CONTRATTI AGGIUNTIVI

Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'appaltatore una variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 25, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.

Sul valore del contratto aggiuntivo sono dovute le spese contrattuali.

Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 12 e 14.

16. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Qualunque fatto dell'ufficio competente, che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l'esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L'ufficio deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all'impresa.

17. OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà espletare il servizio dettagliato nel presente capitolato nel rispetto delle regole dell'arte, di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.

18. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per la gestione del servizio l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di operatori in caso di Associazione Aggiudicataria i quali dovranno possedere provata capacità nella gestione del servizio.

In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dell'operatore, questo dovrà essere immediatamente sostituito a cura dell'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In caso di mancata sostituzione nel termine all'uopo stabilito il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Gli operatori dovranno lavorare in raccordo con il RUP e garantire il rispetto delle obbligazioni assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell'attività di riferimento.

L'affidatario dovrà avere, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un coordinatore del servizio. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e fax, da comunicare al RUP prima della data di inizio del servizio.

19. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

- c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

20. SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto, la cessione del contratto ed il subappalto del servizio affidato.

Il subappalto non è consentito, in quanto per la particolarità del servizio, occorre ricercare un singolo interlocutore qualificato per la esecuzione del servizio.

21. DANNI E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:

- l'appaltatore medesimo come contraente
- nel novero dei terzi l'Amministrazione comunale;
- massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l'Amministrazione Comunale di importi adeguati e precisamente pari a €. 1.000.000,00.

L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

22. VARIANTI CONTRATTUALI

Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell'importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall'art. 106 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.

23. CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 il Comune verifica la regolare esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento.

E' in facoltà del responsabile unico del procedimento eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:

- a. che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
- b. in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

Il responsabile del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di regolare esecuzione.

24. RICHIAMI E DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

L'appaltatore durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

25. PENALITÀ: FATTISPECIE E IMPORTI

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto ed al contratto d'appalto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali: per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 24 : € 100,00 per ogni richiamo o diffida;

26. PENALITÀ: MODALITÀ DI APPLICAZIONE

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'appaltatore dipendente dal contratto cui esse si riferiscono.

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

27. CORRISPETTIVO - PAGAMENTI

L'emissione e la trasmissione delle fatture dovrà essere effettuata dall'Appaltatore esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1, cc. 209-213, della L. 244/2007 e ss.mm.ii., nel formato e nelle modalità previsti dal D.M. 03/04/2013, n. 55.

La liquidazione è subordinata all'acquisizione da parte dell'Appaltante del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) e alla verifica da parte dell'appaltante della corretta esecuzione degli interventi.

Non verranno comunque pagati gli interventi non effettuati, anche se previsti nel capitolato. Qualora i trattamenti eseguiti fossero inferiori a quanto previsto nel capitolato, l'Amministrazione Comunale sarà tenuta a corrispondere un corrispettivo globale ridotto derivante dall'applicazione dei prezzi unitari, distinti per specifiche tipologie di intervento previste, indicati in sede di offerta da parte della Ditta.

I pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture e della relativa documentazione, fatte salve le verifiche di cui sopra.

L'esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010.

28. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'appaltatore non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a 6 (sei) mesi dal momento della relativa notifica all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti 6 (sei) mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;
- c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione;
- d) qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Nell'ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.

Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- a. quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
- b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile;
- c. ricorso al subappalto;
- d. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la società aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base d'asta, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
- e. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

30. MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

31. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto o a mezzo PEC.

Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) ed al comma 4 lett. c) dell'articolo 32 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'appaltatore inadempiente. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'appaltatore, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'appaltatore, disposto con provvedimento dell'organo competente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

32. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'appaltatore, oppure quando questo contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'appaltatore, che provvede per intanto ad eseguirle.

33. ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

Ove l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Siena. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.